



TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO

ex art. 70 comma 1 del D.Legisl. n.14/2019

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio,
vista la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (iscritta al n. 132-1/2025 ruolo PU) presentata da BARTIOTTI CARMELINA (c.f.: BRTCML76S43C351S), nata a Catania lo 03/11/1976 e da SANTONOCITO MASSIMO MARIA (c.f.: SNTMSM73P10C351K), nato a Catania il 10/09/1973, entrambi residenti in Catania, Via Mario Vaccaro 19, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Carmela Pedullà e Carmelo Toro, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del professionista nominato dott. Andrea Agnello;

vista la relazione particolareggiata predisposta dal professionista nominato dall'O.C.C., la documentazione allegata al ricorso e le relazioni integrative, depositate a seguito dei decreti interlocutori reso il giorno 23.6.2025 ed il 28.7.2025;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI "1. *Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca*

non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”;

rilevato che, **ad una prima valutazione**, la proposta in esame appare ammissibile, in considerazione delle circostanze di fatto e dei dati rappresentati nelle menzionate relazioni dell'O.C.C.;

rilevato che l'O.C.C. dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati, comunicando ai creditori la relazione particolareggiata, modificata ed integrata dalle successive relazioni sopra menzionate;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo le rate mensili previste, a decorrere dall'eventuale omologa della proposta ed accantonate (quanto alle competenze spettanti all'OC.C.) sino alla liquidazione del compenso, al termine dell'esecuzione del piano;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va inibito l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti e va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti degli stessi;

ritenuto che va inibito ai ricorrenti il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli artt. 63 e ss del Codice della Crisi

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'O.C.C. proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentiti i ricorrenti, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nonché la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti degli stessi, onerandoli della relativa comunicazione alla competente cancelleria del GE.

AVVERTE

I debitori che non potranno compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice;

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'O.C.C.

Catania, 1 settembre 2025

Il Presidente
dott. Roberto Cordio